

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Conferme sulla non iscrivibilità alla Gestione separata del farmacista

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

L'aspetto **previdenziale** di un lavoratore autonomo o di un imprenditore viene spesso messo in secondo piano nelle analisi di convenienze e di opportunità, rispetto al **piano fiscale**.

Eppure, tanto in un'ottica di **massimizzazione del risparmio d'imposta**, quanto in un'ottica di visione a medio-lungo termine ai fini **pensionistici**, si tratta di un elemento tutt'altro che trascurabile.

Il corretto **inquadramento previdenziale** è, peraltro, fondamentale per non incorrere in contestazioni mosse da parte degli enti preposti e perciò evitare sanguinose **conseguenze in termini di esborso di denaro**. La valutazione, certamente, deve essere condotta **caso per caso**.

Con particolare riferimento alla figura del **farmacista professionista** che svolge la propria attività con partita IVA, si è già avuto modo di rappresentare in un contributo precedente ("**Farmacista professionista non iscrivibile alla Gestione Separata Inps**" del 25.09.2024) che egli, sotto il profilo previdenziale, è tenuto ad assolvere in via esclusiva il contributo **Enpaf**. Infatti, l'iscrizione all'Enpaf e il pagamento del relativo contributo è **obbligatorio** e automatico per tutti gli **iscritti agli albi professionali** degli Ordini provinciali dei farmacisti.

Tale contributo deve essere generalmente assolto nella misura **piena**. Tuttavia, l'Ente previdenziale contempla specifiche casistiche in cui l'iscritto può decidere di versare il contributo in forma **ridotta**. D'altro canto, il farmacista può decidere di versare la contribuzione in misura **doppia** o **trippla** rispetto a quella base. Evidentemente, chi sceglie di assolvere il contributo previdenziale in **misura ridotta** o potenziata otterrà una **prestazione pensionistica proporzionalmente** ridotta o incrementata.

Si deve ritenere, dunque, che l'Enpaf rappresenti il **solo ente previdenziale verso cui il farmacista professionista è tenuto a versare il contributo pensionistico**.

Lo ha stabilito a chiare lettere anche la recente **sentenza n. 6898/2025** del 18/09/2025 del

Tribunale di Milano, Sez. lavoro. La questione controversa atteneva alla legittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente, una farmacista iscritta all'Ordine e all'Enpaf, alla **Gestione separata INPS** ex [art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995](#), e alla conseguente **richiesta di pagamento dei contributi previdenziali** per l'anno 2018.

A detta del giudice, la disciplina normativa, in materia, prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche non esclusiva, attività di lavoro autonomo, **non soggetta ad altra forma di contribuzione obbligatoria**. Si dà il caso, infatti, che per effetto di **interpretazione autentica** a opera dell'[art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011](#), sono **esclusi dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata** i soggetti che, in base agli statuti e regolamenti delle rispettive **Casse professionali**, risultano tenuti al **versamento contributivo obbligatorio**.

Preso atto del fatto che la ricorrente nell'anno 2018 risultava iscritta all'Ordine dei Farmacisti e all'Enpaf, Ente previdenziale di categoria, e aveva versato per tale annualità i **contributi previdenziali in misura ridotta**, avendone i requisiti, il giudice ha dichiarato **illegittima** l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2018, con conseguente **annullamento dei provvedimenti impugnati**.

La sentenza è particolarmente apprezzabile, in quanto **esclude l'obbligo di iscrizione** alla Gestione separata INPS anche per il **farmacista professionista** che versa il contributo Enpaf in **misura ridotta**.

Nel caso affrontato, il contributo versato all'Enpaf viene qualificato come un **contributo previdenziale ridotto**, previsto dallo statuto dell'Ente e correlato a una posizione pensionistica già attiva, escludendo qualsiasi possibile assimilazione al contributo **integrativo** o al contributo **solidaristico**, non **utili** ai fini pensionistici.